

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 506-A)

## Relazione della maggioranza della 10<sup>a</sup> Commissione permanente

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SIBILLE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1959*  
(V. Stampato n. 592)

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 APRILE 1959

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1959

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti  
agli artigiani ed ai loro familiari**

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha approvato nella seduta del 23 aprile 1959, con sollecito ed approfondito esame e con meditate modifiche, quel disegno di legge n. 592 presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro e del bilancio, che oggi è proposto al nostro esame per la sua approvazione col n. 506, essendoci stato trasmesso dalla Presidenza della Camera dei deputati il 30 aprile 1959.

Esso dispone norme speciali per la estensione al vasto mondo artigianale italiano delle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Così tutto quanto disposto dal decreto-legge del 1935 diventa parte integrante del disegno di legge proposto all'esame del Senato.

In via preliminare va sgombrato il campo da quello stato d'animo che si è già a suo tempo sviluppato attorno ad analogo provvedimento della passata legislatura a favore dei coltivatori diretti e quando è stato affrontato e risolto il problema della Cassa mutua malattie a favore dei titolari di imprese artigiane con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Ed esso può essere sintetizzato con quanto si può leggere in circolari che, distribuite in questa vigilia di definitiva discussione da parte del Senato della Repubblica, testualmente ed angelicamente dicono: « La legge in parola delude le legittime aspettative dell'artigianato italiano » e si preannunciano emendamenti che si pretendono più conformi agli interessi artigianali.

Non si può credere che la maggioranza degli artigiani, i quali per il loro spiccato spirito individualistico di indipendente giudizio han saputo in questi anni di difficile attesa rimanersene autonomi da influenze di pensiero o di denaro, possa sottoscrivere nel letterale senso negativo una tale affermazione.

Anche in occasione dell'approvazione della legge sulle Mutue artigiane, per tacere degli analoghi provvedimenti per i coltivatori diretti, molte furono le profezie negati-

ve e le critiche formulate dalle minoranze conservatrici o progressiste.

Alla prova dei fatti, oggi, benchè ancor non tutto sia perfetto malgrado la diuturna ed intelligente fatica di chi è stato chiamato a realizzare *ab imis* tale provvedimento, il clima è già mutato. Espressioni di gratitudine escono dalle labbra di quei giusti che, pur essi desiderando una sempre più perfetta organizzazione e conseguente erogazione di cure, sentono di dover rendere grazie per questo primo positivo vantaggio, nel campo della mutua malattie.

Non possono dimenticare gli artigiani, che nella loro assoluta maggioranza sono autonomi ed in autonome associazioni riuniti, che nel giro di tre anni, tra la fine di una legislatura difficile ed il principio di un'altra non facile, il mondo artigiano si trova al centro delle attenzioni del Parlamento e del Governo. È stata, infatti, emanata la legge 25 luglio 1956, n. 860, che ha una importanza storica per l'artigianato (come dice l'Enciclopedia del diritto alla voce « Artigianato ») perchè ha definito a tutti gli effetti di legge l'impresa artigiana, ed ha creato organi attraverso i quali gli elettori possono esercitare il potere di autogoverno della categoria stessa. E mentre con questa legge è stata riconosciuta la libera iscrizione all'albo delle imprese, con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 invece è stata stabilita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e ribadito il concetto dell'estensione della previdenza ed assistenza sociale ai lavoratori non subordinati. Ecco ora che la III Legislatura della Repubblica Italiana trae le prime conseguenze, con questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato.

Ci si trova, quindi, di fronte ad un terzo passo per un certo e serio sviluppo sociale teso al miglioramento di una benemerita categoria di cittadini, che le generazioni precedenti non avevano potuto realizzare. La loro azione tendeva solo alle provvidenze di carattere sociale e previdenziale a favore delle categorie dei lavoratori subordinati; e per l'artigianato eran predisposti altri minori interventi pubblici e privati, indirizza-

ti al miglioramento della categoria e delle specializzazioni artigianali (senza dimenticare le provvidenze sull'apprendistato e sul credito artigiano emanate dal Parlamento Repubblicano).

Non a torto un modesto foglietto, che ha operato fattivamente e seriamente per la realizzazione delle suaccennate disposizioni a favore delle categorie artigianali, esaminando realisticamente, senza ambizioni di qualifiche di dinamismi alimentati da interessi non artigiani, quali siano le attuali possibilità, ha voluto ricordare il celebre testamento di Pulcinella. Questi al notaro stupito di tanta abbondanza di palazzi e di eredi, che gli chiedeva ove fossero i titoli legittimi, rispondeva: « non ho detto che posseggo tutta quella roba, ma ho detto " lascio " e gli inconsolabili nipotini vadano a cercarsela ».

Ecco che ancora una volta si tenta di far spuntare a fianco di ogni artigiano un Pulcinella, capace di suggerirgli sentimenti negativi spergiurando che egli avrebbe dato di più, molto di più, lasciando agli artigiani il compito di andare a cercarsi tutto questo di più.

E su questo metro si finisce col dire che gli artigiani invocano una pensione che dia loro tranquillità e non un semplice sussidio di vecchiaia, credendo di fare un'affermazione esclusiva e che sia contrastata da altri solo perchè il disegno di legge al nostro esame non dà, immediatamente, una liquidazione di pensione elevata.

È evidente che il problema è stato affrontato con la dovuta prudenza dal Governo e dal Parlamento, che non vogliono illudere od ingannare come Pulcinella, ma intendono poter dare quanto promesso, sapendo, coscientemente, che questo costituirà un notevole sforzo iniziale.

E che tale esame coscienzioso del problema sia doveroso ed assolutamente non trascurabile è evidentissimo, per le insite difficoltà della determinazione delle possibilità contributive, non solo, ma anche della sicura determinazione dei soggetti, che non è ancora fissata nella sua interezza nè attraverso l'istituzione dell'Albo (per non essere obbligatorio) nè con l'iscrizione alla Mu-

tua obbligatoria. È troppo recente infatti, la costituzione dell'Albo e della Mutua, perchè possano avere raggiunto una completa realizzazione, sia per le perplessità della categoria che per la individualistica concezione artigianale del lavoro, che la porta a trascurare i propri interessi organizzativi per dedicarsi alle prestazioni professionali congeniali ai suoi principi di autonomia.

D'altra parte, non era assolutamente possibile delineare una qualsiasi previdenza per gli artigiani senza potere, almeno approssimativamente, conoscere la consistenza personale e familiare, sia pure al pressapoco; la iscrizione obbligatoria alla Mutua non ha ancora raggiunto il mondo artigiano nella sua interezza, malgrado la diuturna fatica dell'onorevole De Marzi e dei suoi collaboratori. Nè vale alcun dinamismo di associazioni affiancatrici là dove invece si deve, da chi vuol aiutare l'artigianato ad essere autonomamente se stesso, operare col cuore.

L'argomento previdenziale, agitato da tempo, venne al Parlamento nel 1953, con la prima proposta dell'onorevole Carcatera ed altri (progetto n. 535 del 19 dicembre) seguita nel 1956 (8 novembre) dal progetto n. 2522 degli onorevoli Pieraccini ed altri.

Poi, appena aperta l'attuale legislatura il 20 giugno 1958, essendovi ormai le valide premesse delle leggi precedenti, il problema fu senz'altro posto all'ordine del giorno della Camera dei deputati da un collega deputato, l'onorevole De Marzi, che ha dedicato tanta intelligente attività ai problemi dell'artigianato, assieme ad altri colleghi, col progetto n. 42. Al Senato venne il progetto dei senatori Gelmini ed altri il 26 luglio 1958, col n. 67; e di questo progetto parleremo più avanti, essendo al nostro esame, e poi ancora, dopo il preannuncio del 9 luglio 1958, recante la decisione del Consiglio dei Ministri, venne il progetto 31 luglio 1958, n. 190 (Pieraccini ed altri) ed infine il già preannunciato progetto governativo, presentato pure alla Camera dei Deputati il 25 novembre 1958 col n. 592, oggi al nostro esame.

Non va sottaciuto che da parte del Governo e dei parlamentari è sentito il dove-

re di provvedere anche ad altre categorie di cittadini non ancora favorite dalla ormai indispensabile assicurazione previdenziale: quali, tra le altre, quelle dei commercianti al minuto, ambulanti e pubblici esercenti, delineate nel progetto Pieraccini. Ma non è possibile seguire il metodo di Pulcinella, senza mancare verso la comunità nazionale. Per queste stesse meritevoli categorie certamente si penserà, appena possibile, a delineare una prima soluzione previdenziale, che verrà iniziata pure essa con modeste basi positive, per poi svilupparsi adeguatamente. E che siano propositi seri appare evidente dai fatti positivi che ci hanno portati a questa discussione, per realizzare il primo gradino della previdenza sociale per gli artigiani, e che son seguiti alle chiare parole del Presidente del Consiglio Fanfani, che nel febbraio 1958 testualmente diceva ad un convegno di artigiani su piano nazionale: « Amici Artigiani, il problema della pensione non è più nè un problema di programmi nè un problema di promesse. Siamo sulla via per dare la pensione, come è giusto, al mondo artigiano ».

Questa è tempestività logica di azione, nei limiti di realistiche previsioni delle possibilità dello Stato.

Prima di addentrarci nella relazione vera e propria del progetto, dobbiamo ancora dire qualcosa della proposta del senatore Gelmini ed altri, presentata il 26 luglio 1958, col n. 67, e della quale avremmo dovuto fare relazione ampia se non fossero intervenuti due fatti che ci permettono di riservarci di esaminarla più a fondo durante la discussione in Aula, in quelle parti che saranno, come preannunciato, ivi ripresentate sotto forma di emendamenti.

Il primo consiste nell'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del progetto governativo in discussione, che mette il problema in stato di avanzata realizzazione nei limiti sui quali vi è l'accordo del Governo; ed il secondo nella comunicata decisione del collega Gelmini, il quale nella seduta del 21 maggio scorso, dopo la lettura del parere contrario della 5ª Commissione finanze e tesoro, ha dichiarato di consentire a che il progetto stesso sia consi-

derato come una serie di emendamenti al disegno di legge governativo n. 506 del quale si discute.

La proposta Gelmini n. 67 ha contro di sé un motivato parere della 5ª Commissione Finanze e tesoro, per gravi perplessità in ordine alle conseguenze finanziarie, che certamente si rifletteranno su gli emendamenti preannunciati.

È perciò evidente che, a parte altre considerazioni di opportunità, vi son positive perplessità finanziarie in ordine alla copertura, per un eccessivo squilibrio dei contributi a carico dello Stato, per tacere dell'inopportuno aumento di imposte già dovuto affrontare per gli statali, per il carattere limitato a favore di una classe di cittadini! Non va dimenticato che la legge proposta tenta di bruciare le tappe col provvedere al pagamento di una sia pure esigua pensione ad un anno data dal pagamento dei contributi agli artigiani giunti ai limiti pensionabili fissati, mentre la Svezia stessa, molto più avanti nella Previdenza sociale, affronta i suoi nuovi progetti con un maggior margine di tempo, per poter operare nello stretto rispetto dei principi previdenziali.

Infatti la Svezia, che ha già una pensione per la vecchiaia che va a tutti i cittadini all'età di 67 anni con circa 300.000 lire annue, ha ora approvato, dopo un *referendum*, una nuova legge sulle pensioni. Questa, che integra la precedente di Stato con una pensione supplementare nella misura del 60 per cento dello stipendio medio percepito, ha fissato il 1963 come anno d'inizio del beneficio, iniziandosi le contribuzioni col prossimo anno.

È quindi evidente lo spirito che anima il progetto governativo al nostro esame, teso a venire al più presto incontro alle categorie meno provvedute ed in già avanzata età, anche se non si pretende di avere così raggiunto l'*optimum* desiderabile, ma solo quello possibile nelle condizioni attuali.

L'essenziale è dare inizio a qualcosa di utile e che abbia in sé i principi necessari per un ulteriore sviluppo della previdenza a favore dei cittadini, affinché al più presto

possibile non debbano più avere preoccupazioni per una più tranquilla vecchiaia.

Evidentemente siamo lontani dall'*optimum*, ma nello stesso tempo dobbiamo saper vedere realisticamente di dove si parte e come già superando ostacoli, vorrei dire di calcoli attuariali, si venga subito incontro al mondo artigianale in avanzata età, sia pur con un piccolo contributo (che possiamo riconoscere inadeguato e non ancora rispondente alle reali esigenze della vita, ma che non può non essere riconosciuto dall'altra parte altrimenti che un coraggioso passo in avanti, al di là dei freddi calcoli statistici).

Non si può perciò non aderire alla sana impostazione dell'onorevole De Marzi nel suo intervento alla Camera dei deputati, quando dice che occorre « vedere il problema non isolatamente, ma inserito nella realtà dell'economia italiana, delle possibilità del nostro bilancio e dei mezzi che lo Stato può dare e che le stesse imprese artigiane possono mettere a disposizione ».

Soprattutto non va dimenticato, per quanto riflette il carico degli artigiani, quanto disparate sian le categorie artigianali, con notevoli disparità di redditi, e come tra le stesse categorie sussista una ancor più evidente disparità di guadagni a seconda delle regioni nelle quali esse operano.

Ecco perchè può essere difficile organizzare senz'altro un sistema più snodato di contribuzioni, che sia rispondente alle esigenze immediate del mondo artigianale.

Ecco perchè la formulazione della legge, che può parere sgraziata ed a forma squadrata, è quella invece che maggiormente risponde alle immediate esigenze di dare avvio ad un sistema previdenziale tale da venire incontro alle più immediate esigenze, anche se ciò permette, a chi vuole ad ogni costo negare l'evidenza, di poter parlare di sussidio anzichè di pensione. Sarebbe sussidio se fosse la legge destinata a rimanere nella sua stesura attuale, ma appare evidente dalla sua stessa formulazione che essa è e deve essere solo un principio di una più perfetta legislazione previdenziale per l'artigianato.

Ne è conferma soprattutto l'articolo 14, che si preoccupa di poter precedere ancora le previste riforme miglioratrici con l'autorizzazione alla emanazione di norme di attuazione di carattere transitorio nonchè di coordinamento e di disciplina, che potranno già migliorare in qualche punto le realtà pensionabili a favore degli artigiani.

Ed è in tal senso che nella presente relazione tenteremo di delineare provvidenze atte, già in sè, ad un evidente miglioramento della possibilità di venire incontro ai pensionati immediati e prossimi. Per questi non è possibile l'attesa degli ulteriori sviluppi di miglioramento della previdenza, scaturenti dal fondo previdenziale, dalla perfezionata organizzazione artigiana e dalle valutazioni conseguenti sulla possibilità di contribuzione e su un evidente sviluppo delle possibilità dello Stato.

È giusta la osservazione dell'onorevole De Marzi, quando dice che « bisogna avere anche la forza di ascoltare quegli artigiani che non parlano attraverso alcuna organizzazione e che son molti ».

Sono infatti molti gli artigiani autonomi sparsi ed isolati alla periferia, nel piano e sui monti, dei quali bisogna tener conto anche se non hanno aderito ad alcuna associazione artigiana, più o meno dinamica, più o meno orientata agli interessi concreti del mondo artigiano, ma sempre portata a soddisfare coordinati interessi di categorie più forti organizzativamente, tese a contenere il libero artigianato in limiti d'utile per coloro che ne usano per le loro industrie di denaro o di orientamento politico.

Ma ancor più sono le forze artigianali autonomamente organizzate, assertrici di quello spirito di libera impresa, che ha fatto del mondo artigianale la forza sublime nel Medio Evo, creatrice di capolavori d'arte e di libertà comunali che hanno lasciato impronte indelebili nella storia italiana ed europea; le quali son rimaste, con sacrifici, libere sia dalle pressioni degli interessi economici che di quelli di ideologie, contrastanti non meno di quelli economici con la libertà che è alla base di ogni sano organismo artigianale. Queste forze son rimaste, sino a che mancava una legislazione coor-

dinatrice degli interessi della categoria artigiana, isolate a difesa della loro autonomia e quindi nella impossibilità di far sentire la loro voce autonoma e libera; e bene quindi l'onorevole De Marzi ha sottolineato la necessità di sentire anche queste voci che vanno organizzandosi e saranno capaci di fare conoscere quello che è il pensiero artigianale autonomo nel vero senso della parola, perchè libero da pressioni ideologiche e finanziarie, essenzialmente estranee a quella che è la vita organizzativa ed amministrativa del mondo artigianale, anche se in essa operano.

Non ci si appone male se si deduce, dalle notizie di un primo giro d'orizzonte tra questi autonomi che si sono aggruppati, sempre attenti a che fosse rispettata la loro autonomia locale o di categoria, che in realtà la maggioranza assoluta degli artigiani italiani è stata sino a poco fa priva di una sua autonoma voce.

Gli autonomi hanno senz'altro afferrato il chiaro indirizzo della legislazione, teso all'orientamento ed al rafforzamento della autonomia dell'artigianato nell'interesse del corpo economico e sociale dello Stato; e hanno dimostrato, col coordinarsi, pur nella difesa della sempre affermata autonomia locale o di categoria, di sapere sorgere con un modesto organismo tranquillo e senza fini di contrastare con preesistenti organizzazioni, anche se apparentemente più dinamiche e progressiste.

Hanno provato di sapere esaminare i problemi artigiani con la libera serenità di artigiani che desiderano, liberi da ogni pressione, occuparsi delle cose loro con metodi e mezzi finanziari loro; e non possiamo nell'esame di questa legge disattendere alcuni intelligenti suggerimenti avuti da loro organi direttivi autonomi, il che faremo più avanti.

È dalla loro libera comprensione che la opera legislativa già realizzata od in corso di realizzazione riceverà un sereno sostegno di adesione, non svisata da interessi estranei all'artigianato, a quelli che sono gli sforzi del Governo e del Parlamento per realizzare, secondo le possibilità della socie-

ta italiana, quelle prime provvidenze che appaiono utili alle categorie artigianali.

Solo nella comprensione reciproca che ancor molto è da farsi per dare a questa colonna della economia nazionale una vita serena e tale da riportarla agli splendori produttivi ed inventivi, tecnici ed artistici del passato, è possibile trovare la via di positive realizzazioni organizzative.

Nè valgono le previsioni pessimistiche di un lento assorbimento del mondo artigianale da parte dell'avanzante organizzazione della più moderna produzione industriale dei mezzi più necessari alla vita. Lo stesso esempio degli Stati Uniti, che costituiscono il termine di paragone per una economia di domani a predominio industrializzato sia agrario che industriale vero e proprio, ci dice che più una società si evolve e più esige produzioni personali perchè pur nell'acquisto in serie l'uomo rimane individualista e la donna ancor più. Una visita alle vetrine delle botteghe per regali sia a New York che a San Francisco, a Chicago come a Denver è sufficiente a convincere di ciò per i mestieri d'arte come per l'industria; basta tener presente che la *General Motors* assorbe il lavoro di 40.000 artigiani. E d'altra parte ognuno di noi sa che molte volte, anche da parte di grandi firme industriali, si preferisce lasciare la responsabilità di certe fabbricazioni a degli artigiani, quando si tratti di lavoro che richieda un controllo delicato.

La revisione di certi apparecchi di estrema sensibilità e la messa a punto di prototipi sono sovente affidate a singoli artigiani. In essi si trova inesauribile una fonte di ingegnoseria che è rafforzata dal culto del senso della responsabilità.

Senza i presidi di una difesa dal bisogno, di una garanzia previdenziale e mutualistica, era evidente l'evasione degli artigiani verso un lavoro dipendente che garantisse al lavoratore ed ai suoi un sia pur modesto avvenire subordinato.

Ma le ultime leggi a favore dell'artigianato e quella che oggi esaminiamo e le future che verranno a migliorare gli strumenti della difesa sociale dell'artigianato già avviati, ed altri che si renderanno necessari, varranno a mantenere le libere ener-

gie del lavoro autonomo all'opera artigiana-  
le, che è indispensabile anche nella più evo-  
luta delle società industrializzate.

La libera azione di lavoro indipendente  
del mondo artigianale potrà vedere cate-  
gorie un giorno fiorenti scomparire o ri-  
dursi, ma ne vede e ne vedrà ogni giorno  
sorgere delle nuove scaturenti dalla stessa  
dinamica evoluzione della produzione in-  
ventiva scientifica ed industrializzata del-  
l'uomo, suscitatrice di nuove libere iniziati-  
ve di artigiani alla ricerca della applicazio-  
ne alla vita quotidiana di ogni principio  
inventivo ed al fine di un libero lavoro.

Valga un esempio tra tanti: van scom-  
parendo i mastri carradori ed i maniscalchi  
della nostra gioventù ma indiscutibilmente  
son sorti i carrozzieri ed i meccanici specia-  
lizzati per automobili e motociclette; e co-  
me un giorno le vie eran costellate di stalle  
e di poste per il cambio dei cavalli, oggi  
incontriamo le officine di riparazioni auto  
ed i distributori di essenze motrici.

Potranno evolversi gli orientamenti della  
moda con la produzione in serie degli abiti  
maschili o femminili, ma vi sarà sempre un  
senso d'individualità che richiederà l'inter-  
vento del senso artistico creatore dell'arti-  
giano.

Ed è attraverso questa concezione auto-  
nomistica dell'artigianato di tutte le specia-  
lizzazioni e categorie che vi è la garanzia  
della libertà dei popoli, proprio ancor più  
necessaria in questi momenti, nei quali la  
esasperazione dell'eguaglianza tende a stri-  
tolare l'individuo e la difesa della perso-  
nalità umana si allenta nella pur giusta ri-  
cerca di una soluzione socialmente più ade-  
guata alla giustizia.

Proprio in questa moderna società tesa  
alla ricerca di un equilibrio di giustizia eco-  
nomica e morale tra le classi che la costi-  
tuiscono, solo una classe artigianale spa-  
zianta dal mondo artistico alle più umili  
opere manuali, nella sua prestazione auto-  
noma, potrà costituire, con le libere profes-  
sioni scientifiche od artistiche ed umanisti-  
che, il saldo baluardo delle libertà civiche  
e la garanzia della libera espressione della  
umana personalità.

Ecco perchè ogni provvedimento a favore  
delle categorie artigianali in Italia, in Eu-  
ropa, nel Mondo costituirà il consolidamen-  
to del rispetto dei valori indistruttibili della  
personalità umana e la garanzia della libertà.

Questa nostra società, se saprà provvede-  
re con giustizia a tutte le categorie del mon-  
do del lavoro produttivo che la costituisco-  
no, avrà compiuta la sua evoluzione tesa a  
realizzare la giustizia e la pace cristiana  
tra gli uomini ed aprirà la via ad altre mete  
di benessere sociale tra gli uomini di ogni  
latitudine, favorita dal progresso scientifico,  
che trova nell'artigianato il suo più intelli-  
gente e pronto collaboratore nell'applicazio-  
ne delle invenzioni alle esigenze più mode-  
ste della vita.

Sono notevoli, ad esempio, le applicazio-  
ni date dalla inventiva artigianale alle ma-  
terie plastiche, che ormai sono entrate in  
casa nostra con impeto innovatore, confer-  
mando che l'autonoma opera artigianale  
troverà sempre nuove vie per esplicare la  
propria attività indipendente, che si riflet-  
te nella sua volontà di organizzazione auto-  
noma, pur nella coscienza di dovere costi-  
tuire una sua unitaria rappresentanza per  
la difesa legittima dei suoi interessi.

E tale libera difesa costituisce una delle  
garanzie di libertà dei popoli.

Ecco quindi perchè ogni provvedimento  
legislativo atto a rendere più agevole il pia-  
no della vita lavorativa e di quiescenza del  
mondo artigianale costituisce, come lo è per  
i coltivatori diretti, un doveroso rafforza-  
mento della compagine sociale autonoma  
necessaria alla libertà insopprimibile degli  
individui.

Ora ogni proposta di legge venuta avanti  
ai due rami del Parlamento ha teso più o  
meno ampiamente a soddisfare all'impegno  
verso il mondo artigianale di assicurargli  
un trattamento di pensione scaturente da  
un contributo della categoria sostenuto dal-  
l'intervento solidale dello Stato.

Le relazioni dei proponenti ed il parere  
del Consiglio nazionale dell'economia e del  
lavoro forniscono tutti gli elementi atti ad  
una valutazione dei concetti che hanno gui-  
dato gli stessi nell'impostazione dei provve-  
dimenti e segnatamente di quello proposto

dal Governo, che, se non può soddisfare a tutte le esigenze, ha però il pregio di essere ancorato a quella realtà attuale che lo rende realizzabile, coi mezzi che lo Stato può mettere a disposizione e con quelli che unitariamente possono essere versati dalle categorie artigiane, tenendo conto delle notevoli differenze già prima delineate.

Soprattutto poi tiene presente che gli artigiani non gradiscono che la determinazione dell'onere contributivo sia fatta in rapporto al reddito, preferendo essi un contributo determinato equamente dalla legge senza altri accertamenti che non siano quelli relativi alle persone soggette all'assicurazione obbligatoria.

Ed ancora, al fine di non rendere complessa, per questa categoria di lavoratori indipendenti che rifugge da ogni pastoia di moduli e di operazioni che intralciano la loro attività lavorativa con affanni e malagevoli contatti con gli uffici, la esazione è stata fissata mediante ruoli esattoriali.

La legge poi va allontanandosi dal fondamentale indirizzo vigente per i lavoratori dipendenti, proprio per quelle peculiari differenze che vi son nella vita quotidiana tra il lavoro dipendente e quello autonomo. Infatti l'artigiano infortunato, salvo nei casi più gravi, può ancora sempre seguire ed indirizzare il lavoro della propria azienda, mentre il lavoratore subordinato perde ogni guadagno.

Già gli stessi lavoratori subordinati abbandonano mal volentieri il lavoro a 60 anni perchè si sentono ancora validi, e tanti infatti si creano una attività artigianale affine al lavoro fatto per tanti anni o si avviano ad una azienda artigianale, il che assicura della logicità, oltre che della rispondenza effettiva colla realtà, di aver disposto equamente l'età di pensionamento a 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne.

D'altra parte, la Svezia pensiona tutti i suoi cittadini a 67 anni ed è tra gli Stati più avanzati nell'organizzazione previdenziale, e per i coltivatori diretti è stato fissato da noi egual termine che per gli artigiani.

Ed inoltre, la realtà dello stesso onere finanziario, che con diversa statuizione si dovrebbe affrontare, è tale da convincere che non si può intraprendere altra via senza in-

contrare notevoli difficoltà nella possibilità contributiva degli artigiani stessi soprattutto delle zone le più depresse del Mezzogiorno e delle montagne, ed in quella dell'Erario che si assume l'onere complementare per un intervento che è, si può dire, pari al doppio di quello assunto per i lavoratori subordinati.

Le varie categorie contributive non possono essere stabilite almeno per ora, proprio per il concetto che ha guidato la presente disposizione legislativa, che è quello di venire incontro subito ai più anziani ed alle categorie più povere dell'artigianato, con un aiuto che vien corrisposto dopo il versamento di sole 12 mensilità di contribuzione.

È evidente che i più provveduti hanno, già da se stessi, poste le basi per una loro tranquilla vecchiaia, il che non ha potuto essere nè per tante categorie più umili di lavoro artigiano, nè per tanti artigiani delle zone depresse delle montagne e del Mezzogiorno.

Ed è ancora più evidente che l'intervento percentuale dello Stato finirebbe in tal caso di svilupparsi a favore di chi già più possiede, snaturando i concetti informativi della legge.

La Camera dei deputati è già venuta incontro, sin dove possibile, alle esigenze che d'altra parte scaturivano dai vari progetti di legge, riducendo l'età pensionabile delle donne ad anni 60.

Che ogni nuovo provvedimento nella sua prima impostazione possa creare dello scontento non giustifica nessun atteggiamento aprioristicamente negativo, perchè è evidente che solo l'applicazione consente di perfezionare l'organismo, modificando se è il caso là dove la modifica si rende necessaria al miglior conseguimento del fine proposto.

D'altra parte la presente legge ha già in sé degli atteggiamenti precauzionali, che vengono ora combattuti come restrizioni non accettabili e dannose alla categoria, senza tener conto che son dovuti alle constatate difficoltà del primo esperimento di previdenza a favore di categoria non dipendente e perciò stesso difficilmente delimitabile nel numero di casi da ammettersi al beneficio.

Non ci stupiamo perciò del malcontento e neppure, a dirla sinceramente, della speculazione sul malcontento e delle sottolineature

dello stesso, che vien così alimentato alla maniera di Pulcinella, con promesse che si sentono non realizzabili se non con un'attenta applicazione delle leggi artigianali, che solo si può avere da una serena collaborazione di artigiani autonomi anche dal malcontento artificiale. Capaci quindi di essere sereni tanto da esaminare le difficoltà presenti e future, con un realismo che permetterà loro di andare suggerendo tutte quelle provvidenze che si riterranno comprese nella delega contenuta nell'articolo 14, che così potranno vedere accelerata la loro applicazione, e quelle altre che potranno fare oggetto di provvidenze miglioratrici della legge in discussione.

Ecco infatti che per un miglioramento della legge, da attuarsi nei primi cinque anni dalla data della sua applicazione, le forze autonome ed indipendenti artigianali, già raggruppatesi e raggruppantisi in un organismo nazionale, di recente costituito ai soli scopi di avere giuridica rappresentanza in sede nazionale di tutti gli autonomi e di poter prospettare a chi di dovere soluzioni realistiche dei problemi che interessano il solo artigianato, hanno già fatto pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alcuni suggerimenti.

Essi sono stati subito posti allo studio, perchè atti a migliorare il trattamento economico della pensione di vecchiaia mediante un sistema mutualistico, da attuarsi in seno alle varie categorie artigiane allorchè verrà disciplinata la contribuzione volontaria già prevista dal punto 3 dell'articolo 14 del disegno di legge del quale discutiamo.

È un sistema mutualistico che può essere facilmente organato in forza del rapporto che configura l'artigiano come datore di lavoro e lavoratore ad un tempo e che tien conto, in base al numero dei dipendenti di una stessa impresa artigianale, delle maggiori possibilità contributive. In questo modo viene perfezionato l'inserimento degli artigiani nel sistema previdenziale; ed a riconoscimento del contributo dato da questa nobile categoria di lavoratori autonomi a base familiare alla economia del paese sta il contributo di solidarietà di tutti i cittadini attraverso l'intervento dello Stato.

Tali suggerimenti son conseguenti alla risolta questione dell'opportunità di gra-

duare i sacrifici contributivi e i diritti assicurativi derivanti da tali sacrifici in relazione al tono economico delle singole imprese artigiane o dei singoli settori od economie regionali. È noto che una discriminazione del genere è contenuta nelle proposte di legge Gelmini, Pieraccini ed altri con riferimento all'elemento del reddito tassabile dell'impresa artigiana.

Ma la discussione avutasi alla Camera sull'argomento ha posto chiaramente in luce, come già accennato, che una procedura del genere non farebbe che riversare in maggior misura sugli artigiani aventi una maggiore capacità economica quei benefici che derivano al sistema di pensione da elementi non contributivi del finanziamento e cioè dal concorso nella spesa della collettività nazionale.

Ne è derivata, perciò, la opportunità di lasciare ad un sistema integrativo questa funzione di adeguamento della base minima uguale per tutti contenuta nel sistema obbligatorio alle esigenze più elevate dei singoli individui o dei singoli settori artigianali, come appunto prevede l'articolo 14 del disegno di legge governativo integrato in sede di approvazione da parte della Camera di cui già abbiamo detto. E poichè una indicazione ai fini della utilizzazione delle possibilità offerte da quest'ultima disposizione appare pur sempre opportuna, gli autonomi ritengono giustamente debba essere affermato il ruolo importantissimo che spetta alle associazioni artigiane locali e di settore nello sviluppo della previdenza integrativa la quale, nella forma delle convenzioni, può passare dal tipo individuale a quello dell'assicurazione di gruppi omogenei più o meno estesi. E del pari affermano che un indice dimensionale obiettivo da valere quale metro di commisurazione del contributo nell'ambito del gruppo assicurato può essere agevolmente adottato dalle organizzazioni stipulanti, una volta accettato il sistema volontario, fissando un rapporto, ad esempio una percentuale dell'1 per cento, tra versamento volontario e la massa salari pagata dall'artigiano ai propri dipendenti, elemento quest'ultimo che segue la dilatazione maggiore o minore (o viceversa la contrazione) dell'economia aziendale molto più fedelmente ed elasticamente, nel tempo,

che non il reddito tassabile ai fini fiscali.

Viene la legge incontro alle legittime aspirazioni delle operose categorie artigianali ad utile del Paese, come ce ne assicurano i risultati positivi delle altre previdenze.

Bene ha detto l'onorevole ingegner Zaccaria Negrone, già nostro stimato collega nella passata legislatura, nella sua dichiarazione di voto alla Camera: « Quanto vien fatto per la categoria artigianale, mentre rappresenta un dovere di solidarietà e, in certo senso, un atto di riparazione delle negligenze del passato, è in definitiva un ottimo investimento a vantaggio della collettività nazionale. Dicevo dunque, che molti aspetti positivi presenta questa legge, anche se non soddisfa in pieno e subito a tutte le esigenze della categoria. Esigere di più inizialmente, come si va insinuando da qualche parte con un troppo chiaro espediente — non nuovo — di speculazione demagogica, produrrebbe conseguenze dannose per la categoria. Noi non faremmo oggi gli interessi degli artigiani, se cedessimo agli impulsi del cuore non controllati dalla ferrea realtà delle cifre. E domani, sarebbero gli stessi artigiani a rimproverarci di averli ingannati imponendo loro pesi insopportabili ».

Ho voluto, onorevoli colleghi, farvi risentire la voce serena di chi ci fu collega nella passata legislatura e che tutti abbiamo conosciuto come un grande cuore posto a servizio dell'artigianato italiano. Il Parlamento italiano non è stato sordo ad un lontano richiamo di De Gasperi, che a Napoli, in quello che fu il suo testamento politico, mise in evidenza come a fianco dei lavoratori subordinati vi siano milioni di lavoratori autonomi, prestatori di opera e imprenditori nello stesso tempo, che con indomite energie, con alta capacità professionale, spesso con applicazione vivace dell'ingegno, affrontano quotidianamente il problema della produzione a beneficio dell'economia nazionale, e del reddito per il sostentamento proprio e della famiglia.

Sono perciò centinaia di migliaia di artigiani e di loro familiari coadiuvanti che sanno che d'ora innanzi una pensione, che verrà via via migliorata, faciliterà il loro meritato riposo.

La saggia impostazione data alla Camera dal Ministro Zaccagnini ha fatto giustizia di

ogni altro tentativo di dirottamenti pericolosi; ed il Senato seguirà questa impostazione, che d'altra parte, per l'evidente ragione sociale di venire incontro ad oltre 150.000 vecchi artigiani che stanno per raggiungere, hanno raggiunta o superata l'età pensionabile, fa partire l'assicurazione con un forte passivo.

È chiaro che ciò non poteva non rendere prudenti nel determinare sia l'età pensionabile che i minimi di pensione.

E se appare evidente che, per il sistema di ripartizione, vi è un progressivo aumento dei premi assicurativi sino al periodo di regime, appare per contro giustificata la prudenza del Governo, che ha contenuto fino al limite del possibile la maggiore futura onerosità con un maggior contributo iniziale.

Va da sé che nel cronologico sviluppo del regime contributivo si giungerà ad un più equilibrato rapporto tra pensioni e contributi e per lo stesso funzionamento graduale della legge gli artigiani avranno la possibilità di vedere migliorate le loro pensioni.

Anche se il Senato della Repubblica sente che qualche cosa va meglio puntualizzata e perfezionata nel testo presentato alla sua approvazione, nondimeno ha coscienza dell'urgenza del provvedimento, che dev'essere varato nell'interesse stesso degli artigiani, mentre d'altra parte l'articolo 14 è garanzia di un pronto adeguamento del Governo ai suggerimenti che verranno dai vari settori del Senato stesso.

Sono evidenti le positive possibilità scaturenti dalle due caratteristiche della presente legge, ben delineate in Commissione dal collega De Bosio:

1) la possibilità di un perfezionamento nel coordinare le norme nuove con le altre assicurazioni;

2) le positive possibilità di ulteriore perfezionamento dell'insieme assicurativo, atto a venire incontro anche alle proposte di contribuzioni a pluriclasse scaturenti dall'insieme dell'articolo 14.

Mutualità e solidarietà si fondono in questa legge proposta dal Governo Fanfani e concretata con sollecitudine dal Governo Segni, nel

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segno di una continuità sociale che non ha soste.

La Commissione, pur con le riserve di emendamenti delineate dai proponenti del progetto Gelmini ed altri, ha espresso voto favorevole al disegno di legge che è proposto all'esame del Senato, il quale, tenendo conto delle consi-

derazioni suespresse e di quelle altre che ancora la diligenza dei colleghi offrirà a sostegno dello stesso, con positivi suggerimenti per un perfezionamento con un solerte e geniale uso dell'articolo 14, vorrà approvarlo.

SIBILLE, *relatore per la maggioranza*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3) gli ascendenti;
- 4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi com-

petenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

## Art. 3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3<sup>a</sup> della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto

dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

#### Art. 5.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dal-

l'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

#### Art. 7.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno	Età		Contributi
	Uomini	Donne	
1960	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1961	65	65	24
1962	65	65	36
1963	65	65	48
1964	65	65	60
1965	65	65	72
1966	65	64	84
1967	65	63	96
1968	65	62	108
1969	65	61	120
1970	65	60	132
1971	65	60	144
1972	65	60	156
1973	65	60	168

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione è ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi cau-

sa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

## Art. 8.

Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.

A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 4.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato conseguito ugualmente anche senza il computo, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa di cui ai commi precedenti, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo garantito ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabili nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2.000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.500 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla Convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data della entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla gestione speciale, prevista dall'articolo 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

Le disposizioni contenute nei commi nono e decimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati

iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di azienda artigiana per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1949 ed il 31 dicembre 1958.

#### Art. 9.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

#### Art. 10.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

#### Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

#### Art. 12.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, propo-

nendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

#### Art. 13.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### Art. 14.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

3) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

#### Art. 15.

Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1959.